



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso depositato il 12.07.2022 da **MARIANI SANDRA**, nata [REDACTED] (C.F. MRNSDR68B48G447U), con il quale è stato proposto un Piano del Consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della L. 3/2012 e successive modifiche;
letta la relazione particolareggiata redatta dai Gestori dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv. Francesca Fontanesi, Avv. Sirte Besutti e Avv. Fulvia Ventura conforme alle previsioni di cui all'art. 9 co. 3**bis** l. 3/2012 e depositata in pari data;
esaminata la documentazione allegata nonché le integrazioni al ricorso e alla relazione dell'OCC, depositate a seguito di interlocuzione con il Tribunale;
considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);
ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) della l. 3/2012 e ss. modifiche;
sentite le parti all'udienza del 24 novembre 2022;
rilevato che il solo creditore Findomestic Banca S.p.A. ha fatto pervenire osservazioni inerenti l'ammontare del credito vantato rispetto all'importo a suo tempo precisato che la ricorrente non ritiene dovuta nella parte in cui riguarda l'*"indennità di contenzioso"*, mentre si è impegnata a pagare con riferimento ai restanti importi;
rilevato che le cause che hanno originato la situazione di sovraindebitamento della proponente afferiscono, essendo del tutto correlate, alle vicende economico finanziarie che hanno travolto il coniuge e la sua famiglia di origine;
rilevato che il Piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati e la falcidia dei creditori chirografari;
ritenuto pertanto, che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore ex art. 12bis co. 3 l.3/2012 e ss. modifiche;



visti gli artt. 7 e ss. l. 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore presentato da **MARIANI SANDRA**, [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. MRNSDR68B48G447U);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano così come integrato nel corso del procedimento;
3. attribuisce ai Gestori della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;
4. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 29 novembre 2022

Il Giudice Delegato

Antonella Rimondini

